COMMISSIONE XI

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

19.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 30 GIUGNO 1988

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **VINCENZO MANCINI**

INDICE

PAG.

Variazione nella composizione della Commissione:

Mancini Vincenzo, *Presidente* 3

Disegno di legge (Discussione e rinvio):

Nuove norme in materia di reclutamento del personale della scuola (2758) 3

Mancini Vincenzo, *Presidente* 3, 6

Galloni Giovanni, *Ministro della pubblica istruzione* 5

Pisicchio Giuseppe, *Relatore* 3

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

ORAZIO SAPIENZA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

Variazione nella composizione della Commissione.

PRESIDENTE. Il presidente del gruppo MSI-destra nazionale mi ha comunicato che l'onorevole Domenico Nania entra a far parte della Commissione lavoro pubblico e privato in qualità di capogruppo.

Discussione del disegno di legge: Nuove norme in materia di reclutamento del personale della scuola (2758).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuove norme in materia di reclutamento del personale della scuola ».

L'onorevole Pisicchio ha facoltà di svolgere la relazione.

GIUSEPPE PISICCHIO, *Relatore*. Il disegno di legge oggi al nostro esame giunge all'attenzione della Commissione lavoro con uno scarto temporale che certamente non ha contribuito, come invece avremmo voluto, a rendere più nitido il quadro di riferimento entro il quale si è mosso il dibattito sul decreto riguardante il precariato della scuola, di recente memoria e travagliata esperienza. In considerazione di una già ampia ed approfondita delibazione da parte dell'XI Commissione della materia oggetto del disegno di legge, è stato deciso solo nella giornata di ieri – dedicata, nella patria della burocrazia, all'attività di ossequio al santo patrono – l'inserimento all'ordine del giorno del provvedimento medesimo per questa mattina.

Forse proprio in ragione della presunta approfondita conoscenza del problema, si è inteso imprimere un'accelerazione al dibattito, anche se il provvedimento potrà avere pieno vigore solo dall'anno 1989, esercizio dal quale è prevista la copertura di spesa. L'innesto tempestivo del provvedimento all'interno delle più ampie questioni da dibattere nel settore della scuola può essere inteso come una misura di carattere cautelativo rispetto alla complessità delle questioni medesime, sulla scorta della pregressa esperienza.

Da parte nostra ci auguriamo che possa essere conseguito l'obiettivo della massima speditezza e, nel contempo, della massima equità in una materia che ha dimostrato di essere un terreno vischioso e carico di insidie, se non si riuscirà a recuperare un'autentica visione d'insieme delle varie questioni connesse con il precariato scolastico. Il carico di frustrazioni che ognuno di noi ha riportato – ma più ancora gli insegnanti precari che, trepidamente, hanno seguito i nostri lavori – dopo il dibattito sul decreto-legge n. 140 del 3 maggio 1988, se da un lato ci deve disporre, e particolarmente deve disporre il Governo, ad una profonda sensibilità verso le ragioni del precariato, dall'altro non può riverberarsi su questo provvedimento in modo revanscistico. È necessario condurre un'attenta e pacata analisi: a tal fine, sarà utile richiamare i precedenti di lavoro sia in sede di Commissione che di Assemblea.

Il disegno di legge n. 2758 giunge alla nostra valutazione a ridosso di una dilacerante tornata contrattuale (i cui effetti, che qualche laburista potrebbe definire « storici », ancora non possono dirsi estinti nel settore della scuola, così come negli altri settori del pubblico impiego) che avrebbe dovuto, invece, segnare una condizione di posteriorità rispetto alla materia contemplata nel provvedimento medesimo.

Il testo al nostro esame, oggetto di valutazioni congiunte tra Governo ed organizzazioni sindacali confederali, nonché di intese da cui è scaturito l'impegno governativo a trovare una soluzione per il precariato scolastico, tende a regolare e modificare profondamente la normativa che attualmente disciplina il reclutamento del personale scolastico, con particolare riferimento a quello precario.

Il provvedimento – così come l'altro che ha impegnato recentemente la nostra Commissione – trova i suoi prodromi nella legge n. 270 del 1982 che, nel disciplinare le procedure di reclutamento delle diverse categorie del personale scolastico in una dimensione che aspirava a mantenere i caratteri della celerità, tendeva a ridurre le condizioni per le quali si arrivava a coprire i posti vacanti con personale precario. Per la verità, questo obiettivo è stato largamente disatteso, per un complesso di ragioni che hanno inevitabilmente condotto a dover ricorrere in maniera massiccia a tale personale.

Il disegno di legge n. 2758 intende farsi carico di questa realtà, prendendo atto della necessità di una revisione radicale degli attuali meccanismi concorsuali con l'introduzione del principio del doppio canale di reclutamento, da articolarsi mediante due tipi di concorso, le cui procedure sono illustrate negli articoli dall'1 al 7. Un tipo prevede il meccanismo proprio del concorso per esami e titoli, al fine di non inibire l'accesso alla carriera di insegnante o di operatore scolastico ai giovani che cercano un posto di lavoro; il secondo tipo di concorso, per soli titoli, resta invece riservato al personale precario, che, pur avendo svolto attività lavorativa nella scuola per periodi anche lunghi ed avendo conseguito l'abilitazione all'insegnamento o l'idoneità in precedenti concorsi per titoli ed esami, risulti tuttora privato dell'inserimento in ruolo. Caratteristica fondamentale delle graduatorie di questi ultimi concorsi per soli titoli sono i connotati della permanenza e dell'aggiornabilità triennali, al fine di consentire un accesso più flessibile ai ruoli.

Il meccanismo del doppio canale, nel disegno di legge in discussione, viene generalizzato ed esteso al reclutamento del personale direttivo, ispettivo, dei coordinatori amministrativi, per tutto il personale docente ed educativo e, in riferimento ai conservatori di musica ed alle accademie, anche di quello assistente e degli accompagnatori.

Un altro elemento innovativo contenuto nel provvedimento è rappresentato, da un lato, dalla triennalizzazione delle procedure concorsuali e delle graduatorie e, dall'altro, dalla razionalizzazione della normativa per la formazione delle commissioni giudicatrici (articolo 2), circoscrivendo la scelta dei componenti al territorio regionale e prevedendo la possibilità di effettuare nomine anche tra il personale a riposo.

Lo stesso trattamento (cioè la triennalizzazione delle graduatorie relative alle procedure di selezione) viene riservato, con l'articolo 8, al personale da destinare alle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero.

Con l'articolo 9, inoltre, il disegno di legge in discussione rende permanenti ed aggiornabili ogni triennio le graduatorie dei supplenti, privilegiando gli insegnanti inseriti nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli.

L'articolo 10, poi, regola la disponibilità dei posti da destinare alle operazioni legate al movimento ed alle nomine del personale e provvede a disciplinare la revoca delle dimissioni e la presentazione delle domande di trattenimento in servizio.

Con gli articoli 11 e 12, da un lato, vengono previste alcune deroghe al possesso dei requisiti prescritti per l'ammis-

sione ai concorsi per soli titoli e, dall'altro, vengono dettate norme tese alla definizione di nomine, assegnazioni di sede e conferme in ruolo del personale dei conservatori e delle accademie.

L'articolo 13, inoltre, è interpretativo di una disposizione della legge n. 270 del 1982 relativa all'insegnamento in corsi per adulti, che si deve intendere riservato agli insegnanti di ruolo.

Con l'articolo 14, infine, viene indicata la copertura finanziaria, che ammonta a 6 miliardi di lire annui a partire dal 1989.

Il disegno di legge in discussione è corredato, inoltre, da una relazione tecnica, come disposto dalla legge finanziaria per il 1988 (secondo comma dell'articolo 2 della legge n. 67 del 1988).

Al di là di considerazioni meramente tecniche, desidero svolgere alcune riflessioni in ordine all'impianto del provvedimento in discussione e allo scenario problematico da cui esso ha tratto origine; si tratta di elementi fin troppo noti perché si possa immaginare di attardarsi in preamboli tecnico-giuridici. Il problema fondamentale è che il disegno di legge n. 2758 può essere considerato, per i suoi contenuti, un *minimum*, partendo dal quale sarà necessario costruire qualcosa di più, anche in considerazione del fatto che ci è stato assegnato in sede legislativa. In tal senso, ci aspettiamo qualcosa di più soprattutto dal Governo, nei confronti del quale ci sentiamo, in un certo senso, in credito, a causa di una recente e non ancora sopita vicenda, il cui contenuto sarebbe stato opportunamente riunito in uno stesso ambito dibattimentale (data l'evidente connessione per materia) se non fosse stata compiuta – non da noi – una scelta piuttosto rigida.

Tuttavia, nel costruire qualcosa di più, dobbiamo, questa mattina, lasciare parecchio « margine bianco » sulla pagina del nostro parere, dal momento che siamo interessati a conoscere preventivamente i pareri delle altre Commissioni impegnate nel dibattito sul provvedimento, in particolare quello della Commissione cultura, che non possiamo trascurare e di cui, anzi, dovremo tenere conto nelle nostre future valutazioni. Analogamente, dobbiamo aspettarci una certa attività emendativa, che probabilmente non sarà né marginale né trascurabile per la valenza ed il significato delle proposte che, peraltro, vengono preannunciate (insieme con una richiesta di audizione dinanzi alla nostra Commissione) anche dalle organizzazioni sindacali confederali e dallo SNALS.

Per tutte queste ragioni, pertanto, riteniamo opportuno avviare subito un dibattito che si preannuncia ricco ed importante per la qualità e la quantità dei contributi, riservandoci, pur confermando le considerazioni di merito già espresse sul provvedimento, una valutazione conclusiva in chiusura del dibattito.

GIOVANNI GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione.* Ho apprezzato molto la relazione dell'onorevole Pisicchio e, nello stesso tempo, mi compiaccio per la tempestività con cui la Commissione è stata convocata in sede legislativa al fine di soddisfare un'esigenza che era stata evidenziata in Assemblea.

Anche il Governo ha dimostrato una grande sensibilità in materia, testimoniata dalla presentazione del disegno di legge oggi in discussione, che è avvenuta contemporaneamente all'emanazione del decreto-legge approvato ieri definitivamente dal Senato. Il Governo, infatti, ritiene che l'*iter* dei due provvedimenti debba procedere parallelamente.

Nel ribadire il mio apprezzamento per la sollecitudine con cui la Commissione lavoro sta esaminando il disegno di legge n. 2758, vorrei riaffermare quanto ho già avuto modo di esprimere in altra sede in merito al fatto che il voto di fiducia in Assemblea ha impedito la presentazione di emendamenti al decreto-legge destinato agli insegnanti precari. Dal momento che si tratta di materia analoga a quella oggi in discussione, nulla impedisce che alcuni di quegli emendamenti possano essere recepiti in questa sede. Mi riferisco, in particolare, alla normativa che disciplina la mobilità del personale scolastico che, pur

non essendo contenuta nel disegno di legge in discussione, potrebbe esservi parzialmente inserita.

Concludo il mio intervento riservandomi di apportarvi ulteriori integrazioni in una fase successiva del dibattito.

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto, da parte della Presidenza della Camera, l'ordine di sconvocazione delle sedute in sede legislativa a causa della contemporaneità dei lavori dell'Assemblea.

Rinvio, pertanto, il seguito della discussione a mercoledì prossimo, come già stabilito in sede di ufficio di presidenza.

La seduta termina alle 9,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO